

**REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE
E PER IL RILASCIO DEI PARERI SUI COMPENSI
RELATIVI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

PREAMBOLO

Dal 1° marzo 2016 è in vigore il **codice deontologico** per i dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, approvato in data 17 dicembre 2015 dal CNDCEC.

All'articolo 25 del suddetto codice, in materia di compenso professionale, è stabilito che:

1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
2. **La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico** professionale con preventivo di massima **comprensivo di spese, oneri e contributi**.
3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale.
4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
6. E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

Il mancato rispetto dell'articolo 25 del Codice Deontologico, secondo l'art.21, punto 5, del Regolamento Recante "Codice delle Sanzioni Disciplinari" inerente le "Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con i clienti", comporta l'applicazione della **sanzione disciplinare della censura**.

La **Legge n. 124/2017** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), **in vigore dal 29 agosto 2017**, modifica l'art. 9, comma 4, del D.L. n. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), in tema di comunicazione degli oneri informativi posti in capo al professionista, imponendo che la **misura del compenso**:

- 1) **è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, con un preventivo di massima;
- 2) deve essere **adeguata all'importanza dell'opera**;
- 3) va pattuita **indicando** per le singole prestazioni **tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi**, e che sono prospettabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione

Ai suddetti obblighi sono assoggettati anche i mandati professionali già in essere al 29/08/2017.

La presenza di accordi fra professionista e cliente circa la determinazione o predeterminazione dell'onorario non è quindi oggetto né di istruttoria né di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine, a meno che non configuri circostanze di rilevanza deontologica.

Il rispetto delle suddette previsioni, permette pertanto il **recupero del credito sulla base** dei presupposti di cui al n. 1), comma 1 dell'art 633 cod. proc. civ., laddove è prevista la **pronuncia di ingiunzione di pagamento**, se il diritto è fatto valere da prova scritta.

L'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto Liberalizzazioni), convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, **ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni** regolamentate nel sistema ordinistico.

Il **D.M. 20 luglio 2012 n. 140**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, con decorrenza della sua efficacia al giorno successivo 23 agosto 2012, ha introdotto i **nuovi criteri cui parametrare gli onorari professionali in difetto di accordo tra le parti**; l'articolo 41 del citato D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pertanto dal 23 agosto 2012.

Di conseguenza si possono avere due fattispecie discriminate dagli effetti temporali:

- a) **le tariffe professionali** abrogate, disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 169 del 2 settembre 2010, trovano ancora **applicazione se la prestazione professionale si è esaurita** sotto la vigenza della precedente normativa, cioè sino **al 23 agosto 2012**;
- b) deve invece applicarsi il **D.M. 20 luglio 2012 n. 140** con riferimento a prestazioni professionali che si sono concluse **successivamente** al 23 agosto 2012, **anche se iniziate in data anteriore**.

Il presente regolamento integra la disciplina prevista per la liquidazione delle parcelle andando a prevedere le opportune disposizioni applicabili al rilascio di pareri sui compensi relativi a prestazioni professionali, funzionali a supportare il Giudice nella comprensione della complessità dell'opera resa dall'iscritto nello svolgimento dell'incarico.

CAPO I

Competenza e formazione della Commissione

Articolo 1

Competenza del Consiglio dell'Ordine

Il rilascio dei pareri di liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese, in base alla tariffa professionale, nonché il rilascio dei pareri sui compensi relativi alle prestazioni professionali ai sensi dell'art. 2233 C.C., ai dottori commercialisti e agli esperti contabili iscritti all'Albo, è di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pisa (l'Ordine).

Articolo 2

Ambito di competenza

Il Consiglio dell'Ordine esercita la competenza di cui all'articolo 1 che precede per gli iscritti al proprio Albo, anche se le prestazioni sono svolte fuori dalla circoscrizione di competenza.

Se la prestazione è resa da più dottori commercialisti ed esperti contabili riuniti in gruppo, anche appartenenti ad Ordini diversi, la richiesta di parere deve essere rivolta all'Ordine di appartenenza del soggetto capogruppo o, in sua mancanza, a quello del componente all'uopo espressamente delegato dagli altri professionisti, unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere parere; quest'ultimo dovrà darne comunicazione agli Ordini interessati in via preventiva.

Se i dottori Commercialisti e gli esperti contabili sono riuniti in un collegio, può essere richiesto il parere all'Ordine di appartenenza di uno dei componenti previa acquisizione del nulla osta degli Ordini di appartenenza degli altri soggetti iscritti, unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di piena accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere parere.

I pareri sui compensi relativi alle prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 2233 C.C. sono rilasciati su richiesta del Giudice chiamato a liquidare il compenso del professionista.

Articolo 3 – (Commissione Paritetica)

Collaborazione con professionisti appartenenti ad altra categoria professionale

Qualora le prestazioni sono effettuate con altri professionisti appartenenti a diverse categorie professionali, i pareri devono essere rilasciati da ciascun Ordine di appartenenza dei suddetti professionisti. Anche in tal caso i rispettivi Ordini possono consultarsi preventivamente con la finalità di emettere parere unanime; in caso di disaccordo sul parere, l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pisa ritiene valido il proprio parere a cui l'iscritto si dovrà attenere.

Articolo 4

Commissione consultiva

Il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di pareri consultivi resi da un'apposita Commissione da esso stesso nominata.

Articolo 5

Nomina e composizione della Commissione

I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra i consiglieri in carica, possono inoltre essere nominati fra gli iscritti che abbiano comprovata esperienza in materia. La Commissione è composta da tre a cinque componenti.

Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio dell'Ordine oppure, su delega del Consiglio, dalla Commissione stessa. Il Presidente nomina, qualora non sia stato preventivamente designato dal Consiglio, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza. All'inizio di ogni seduta la Commissione nomina un Segretario il quale redige il verbale della stessa.

Articolo 6

Decadenza della Commissione consultiva e dei componenti

La Commissione opera per la durata del Consiglio che l'ha nominata e rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio. I componenti della Commissione possono essere riconfermati.

In ragione di assenza prolungata (tre assenze consecutive non giustificate) il componente della Commissione è considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Segreto d'ufficio e segreto professionale

I componenti della Commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e al segreto professionale; ogni violazione costituisce mancanza deontologica.

Articolo 8

Incompatibilità

Il Componente della commissione che richiede il parere sopra una parcella propria si deve allontanare dalla seduta, facendo risultare ciò dal verbale; analogo comportamento deve essere tenuto dal componente che ha lo studio associato o un rapporto di lavoro continuativo o di parentela con il professionista di cui si sta esaminando la richiesta di parere.

Articolo 9

Validità delle sedute

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

La Commissione può domandare al professionista che richiede il parere di partecipare alla fase istruttoria; in tale sede il professionista può prendere parola a richiesta del Presidente, con annotazione a verbale delle sue dichiarazioni.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza; nel caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.

Articolo 10

Tenuta dei verbali

Dai verbali delle sedute della Commissione, redatti dal Segretario e firmati dal Presidente, devono risultare i pareri e le motivazioni che hanno portato all'espressione degli stessi, in particolare devono risultare:

- a) il tipo e le modalità dell'incarico;
- b) l'esame della documentazione;
- c) le prestazioni svolte;
- d) l'ammontare dei compensi e, nel caso di liquidazione parcelle, l'importo di tale liquidazione.

Articolo 11

Pareri

Il Consiglio dell'Ordine, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 4 esprime:

a) Parere di liquidazione della parcella;

il parere sulla liquidazione dell'onorario richiesto rispetto all'effettiva prestazione professionale svolta è rilasciato in base all'esame della documentazione prodotta dal richiedente e delle eventuali integrazioni richieste dalla Commissione e/o fornite dalle parti ai sensi del presente regolamento; la liquidazione della parcella avviene sulla base tariffa professionale, ove ancora applicabile, e dei parametri di cui al D.M. 140/2012.

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Commissione, può rilasciare indicazioni in merito alla compilazione e redazione delle richieste di parere, sulla base delle dichiarazioni del professionista e della documentazione necessaria per chiarire i vari aspetti della prestazione svolta o da svolgere.

b) Parere sui compensi relativi alle prestazioni professionali ai sensi dell'art. 2233 C.C.;

il parere sui compensi relativi alle prestazioni professionali ex art. 2233 C.C. viene rilasciato allo scopo di supportare il Giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa, fornendo indicazioni su tutti gli elementi che la caratterizzano; fermo restando che la liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. 140/2012 compete all'Organo Giurisdizionale in via esclusiva, il parere potrà contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista effettuata secondo le definizioni ed i parametri indicati nel decreto medesimo, e per quanto ancora possibile o richiesto dal Giudice, sulla base della Tariffa Professionale.

CAPO II

Richieste parere di liquidazione della parcella

Articolo 12

Compiti della commissione

In caso di richieste di liquidazione della parcella, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) determina i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori ai quali essa è preposta;
- b) verifica e attesta che gli avvisi di notula e le parcelle siano redatte in conformità alla tariffa professionale, ove ancora applicabile, o ai parametri indicati nel D.M. 140/2012, verificando altresì i rapporti instaurati con il cliente, la rispondenza dell'eventuale documentazione prodotta all'incarico conferito; infine emette il proprio motivato parere esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati e dei documenti presentati;
- c) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
- d) può stabilire contatti con le parti interessate, dandone sempre comunicazione al professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti (ciò anche al fine di consentire al Consiglio, ai sensi dell'art.12, lett. H, del D. Lgs.139/2005, di dirimere eventuali contestazioni tra professionista e cliente), ovvero contatta il professionista che abbia richiesto di essere sentito dalla Commissione;
- e) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento dei propri compiti, in merito ai problemi connessi con l'attività professionale ed alle norme dell'ordinamento professionale e deontologiche;
- f) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti ai quali è preposta;
- g) segnala al Consiglio le problematiche che richiedano la ricerca di una comune interpretazione in sede nazionale;
- h) rilascia agli iscritti o alla Pubblica Amministrazione informazioni circa i parametri indicati nel D.M. 140/2012 e per quanto ancora possibile, sulla corretta interpretazione ed applicabilità della Tariffa professionale.

La proposta di liquidazione della parcella è attuata dalla Commissione sulla scorta della tariffa professionale, ove ancora applicabile, o ai parametri indicati nel D.M. 140/2012. La Commissione segnala inoltre al Consiglio dell'Ordine eventuali infrazioni di carattere deontologico che il professionista avesse commesso nell'espletamento dell'incarico.

La tassazione della notula è comunque sempre deliberata sulla base dei fatti e delle circostanze esposte delle parti, essendo sempre rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di contestazioni, il pieno accertamento sull'esistenza o meno del mandato e sull'effettivo svolgimento delle prestazioni. L'esame nel merito delle prestazioni effettuate potrà essere svolto dalla Commissione solo se e nei limiti in cui ciò sia necessario o utile al fine di verificare la correttezza degli articoli di tariffa applicati, il valore della pratica e la sua complessità, ove questa possa determinare il posizionamento all'interno dell'intervallo tra minimo e massimo tariffario, e l'applicazione delle maggiorazioni previste dalla tariffa stessa, nonché per la corretta applicazione del parametri di cui al D.M. 140/2012.

Articolo 13

Richiesta di liquidazione parcella da parte della Pubblica Amministrazione

Quando la liquidazione della parcella è richiesta dalla Pubblica Amministrazione, da parte della Commissione è obbligatorio sentire il professionista eventualmente interessato richiedendo anche la dichiarazione sulla non incompatibilità all'espletamento dell'incarico.

CAPO III

Rilascio di parere sui compensi ai sensi dell'art. 2233 C.C.

Articolo 14

Compiti della Commissione

In caso di richieste di rilascio di parere ai sensi dell'art. 2233 C.C., la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) determina i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori ai quali essa è preposta;
- b) verifica che siano fornite le informazioni e la documentazione richieste;
- c) esamina i rapporti intercorsi fra il professionista ed il cliente e la rispondenza degli atti prodotti rispetto all'incarico conferito, sulla base delle informazioni e della documentazione fornita dal professionista unitamente alla richiesta di parere;
- d) emette il proprio motivato parere, esclusivamente sulla base della documentazione presentata e delle eventuali dichiarazioni degli interessati;
- e) rilascia i pareri sui compensi resi ex art. 2233 C.C., i quali possono contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista effettuata secondo le definizioni ed i parametri indicati nel D.M. 140/2012, e per quanto ancora possibile o richiesto dal Giudice, sulla base della Tariffa Professionale, fermo restando che la liquidazione dei compensi ai sensi di tale normativa compete in via esclusiva all'Organo Giurisdizionale;
- f) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
- g) può stabilire contatti con le parti interessate, dandone sempre comunicazione al professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti (ciò anche al fine di consentire al Consiglio, ai sensi dell'art.12, lett. H, del D. Lgs. 139/2005, di dirimere eventuali contestazioni tra professionista e cliente), ovvero contatta il professionista che abbia richiesto di essere sentito dalla Commissione;
- h) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento dei propri compiti, in merito a problemi connessi con l'attività professionale e con le norme dell'ordinamento professionale e del codice deontologico;
- i) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti ai quali è preposta;
- l) segnala al Consiglio le problematiche che richiedano la ricerca di una comune interpretazione in sede nazionale;
- m) la Commissione segnala al Consiglio dell'Ordine eventuali infrazioni di carattere deontologico che il Professionista potrebbe aver commesso nell'espletamento dell'incarico.

Il rilascio del parere ai sensi dell'art. 2233 C.C. è comunque sempre deliberato sulla base dei fatti e delle circostanze esposte delle parti, essendo sempre rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di contestazioni, il pieno accertamento sulla esistenza o meno del mandato e sull'effettivo svolgimento delle prestazioni. L'esame nel merito delle prestazioni effettuate sarà svolto dalla Commissione nei limiti in cui ciò sia necessario o utile al fine di verificare l'adeguata opera del professionista, il valore della pratica e la sua complessità.

CAPO IV

La procedura

Articolo 15

Documenti richiesti al professionista

Il professionista che richiede all'Ordine la liquidazione della parcella deve presentare domanda sul modello predisposto dall'Ordine stesso, qui allegato sub A, corredato dei seguenti documenti:

- 1) parcella o avviso di notula, redatti dal professionista su carta intestata, con esclusione di IVA e contributo previdenziale;
- 2) lettera d'incarico o, in mancanza, relazione sull'attività svolta; detta relazione deve essere datata e firmata, e deve fornire precise indicazioni in ordine allo svolgimento dell'incarico ed ai rapporti con il cliente (se in epoca anteriore è stata presentata all'Ordine una pratica riguardante la stessa opera, occorre che ciò sia precisato con allegazione del precedente documento liquidato);
- 3) eventuale corrispondenza e altra documentazione utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate;
- 4) parcella redatta su schema conforme (Dm 140/2012 – Tariffa Professionale);
- 5) elenco in duplice copia della documentazione che viene presentata;
- 6) marca da bollo da applicare al certificato di liquidazione.

Nel caso di richiesta di parere in via preventiva, il professionista dovrà presentare la medesima documentazione di cui sopra in quanto disponibile o, quanto meno, la relazione sull'attività svolta oltre all'indicazione degli onorari che ritiene applicabili alla fattispecie prospettata, secondo la tariffa professionale, ove ancora applicabile, o quali desumibili dalle disposizioni del D.M. 140/2012.

Articolo 16

Documenti da esibire da parte della Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione che richiede la liquidazione della parcella di un professionista iscritto deve presentare alla Segreteria dell'Ordine domanda da redigere sul modello fornito dalla Segreteria stessa, qui allegato sub B, corredata dei seguenti documenti, inviando altresì copia della domanda medesima al professionista interessato:

- 1) eventuale parcella o avviso di notula presentata dal professionista;
- 2) lettera d'incarico, quando vi sia;
- 3) corrispondenza tra cliente e professionista;
- 4) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico con tutte le notizie atte a identificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista;
- 5) tutti gli elaborati prodotti dal professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto;
- 6) parcella redatta su schema conforme (Dm 140/2012 – Tariffa Professionale);
- 7) elenco dettagliato della documentazione presentata;
- 8) marca da bollo da applicare al certificato di liquidazione.

Articolo 17

Procedimento Amministrativo

In caso di richieste di rilascio di parere effettuato dal Giudice, ai sensi dell'art. 2233 C.C., dovrà essere inoltrata ai sensi degli artt. 7 e segg., con le modalità di cui all'art. 8 e con le finalità di cui all'art. 10 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la valutazione sulla congruità della parcella professionale o per la valutazione dei compensi, a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in primis al/i cliente/i dell'iscritto, indicando il responsabile del procedimento.

Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, termine riducibile fino a dieci giorni nel caso di motivata urgenza, i suddetti soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, potranno prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti.

Nel caso la Commissione ritenga di assumere informazioni o documentazioni integrative, ad istruttoria avviata, la stessa verrà sospesa dalla data di richiesta fino alla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti integrativi.

Il procedimento dovrà concludersi, salvo diverso termine stabilito dal Giudice, entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 18

Domande di liquidazione e richieste di parere

Le domande di liquidazione delle parcelle, come le richieste di parere sui compensi, corredate da tutti gli allegati prescritti, devono essere presentate alla Segreteria dell'Ordine.

Articolo 19

Accettazione della domanda

La Segreteria dell'Ordine rubrica la pratica presentata protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti. Il controllo della documentazione è eseguito da un addetto alla Segreteria il quale coadiuva il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, etc.) e che non potrà mai assistere alle sedute della Commissione.

Articolo 20

Istruzione della pratica

La Commissione procede all'esame delle pratiche secondo l'ordine di presentazione delle domande. Il Presidente della Commissione, assicurando un'idonea rotazione, può designare un relatore il quale istruisce la pratica relazionando nella seduta all'uopo convocata dal Presidente medesimo. Nel caso siano necessari eventuali ulteriori chiarimenti, questi sono richiesti direttamente agli interessati.

Le pratiche sospese in corso di istruttoria per richiesta di integrazioni, in mancanza di riscontro da parte del professionista per oltre un mese dalla richiesta, sono archiviate.

Articolo 21

Parere della commissione

La Commissione, in base all'esame della documentazione acquisita e udito l'eventuale relatore, esprime il proprio parere consultivo sulla liquidazione della parcella o sui compensi ex art. 2233 C.C., segnalando al Consiglio dell'Ordine qualsiasi mancanza deontologica emersa.

I pareri della Commissione dovranno risultare da un verbale all'uopo predisposto, firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione.

Articolo 22

Dispositivo di parere

Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione consultiva, delibera in proposito sollecitamente.

Il parere dovrà essere ritirato entro 10 giorni dalla comunicazione al richiedente.

Articolo 23

Documentazione per l'archivio

La parcella liquidata o il parere espresso in merito ai compensi relativi alle prestazioni rese sono consegnate all'interessato in duplice copia, unitamente alla restituzione della documentazione presentata.

L'Ordine trattiene per l'archivio:

- a) richiesta di parere;
- b) copia della parcella liquidata, in caso di liquidazione parcella;
- c) copia del parere espresso in merito ai compensi relativi alle prestazioni rese, in caso di parere reso ex art. 2233 C.C.;
- d) copia della relazione;
- e) elenco della documentazione presentata;
- f) copia delle eventuali delibere o lettere d'incarico.

Le pratiche sono raccolte e organizzate in maniera sistematica per consentire un'adeguata rendicontazione nonché favorire il conseguimento di parametri di confronto.

Articolo 24

Tassa per la liquidazione della parcella e per il rilascio dei pareri

La tassa per la liquidazione delle parcelle e per il rilascio dei pareri sui compensi relativi alle prestazioni professionali rese, ex art.12, comma 1, lett. p), del D. Lgs. 139/2005, è stabilita dal Consiglio dell'Ordine ed è commisurata sul compenso totale liquidato o sul compenso quantificato a titolo esemplificativo o comunque quantificabile sulla base delle informazioni ed indicazioni fornite, al netto degli oneri fiscali e previdenziali e delle spese vive anticipate; tale importo dovrà essere versato contestualmente al ritiro del dispositivo.

La tassa per la liquidazione della notula o per il rilascio di pareri sui compensi relativi alle prestazioni professionali rese, su richiesta del professionista o della Pubblica Amministrazione, è fissata nella misura del 3% (tre per cento) con un minimo di euro 50,00; tale importo vale anche per il rilascio dei pareri preventivi e della consulenza verbale (intendendosi quale acconto all'eventuale successiva liquidazione della notula o rilascio di parere sui compensi).

In caso di richiesta che non si concluda a seguito di rinuncia del richiedente, ma in merito alla quale la Commissione e/o il Consiglio abbiano svolto anche in parte l'attività istruttoria, la predetta tassa è determinata in misura fissa pari a euro 80,00.

Per le richieste finalizzate alla insinuazione di credito professionale al passivo di una procedura tra quelle previste dal R.D.267/1942 o dalla Legge 3/2012, è dovuta una tassa percentuale nella misura dell'1% con un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 500,00. In tal caso la certificazione della liquidazione è rilasciata con la dicitura "La liquidazione della presente parcella è valida unicamente per l'utilizzo della stessa ai fini del riconoscimento del credito nel passivo in una procedura di cui al R.D. 267/1942 o dalla Legge 3/2012.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle richieste di parere protocollate dalla Segreteria dopo la sua entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e rimane valido fino ad eventuali successive modifiche.

Approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 08/03/2018.